TRIBUNALE DI GENOVA

XI SEZIONE CIVILE

Il Giudice, Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro,

letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

nato in PAKISTAN il 1981 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra BALLERINI del foro di Genova con domicilio eletto presso il relativo studio in Salita S. Viale n. 5/2

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GENOVA

RESISTENTE – CONTUMACE

E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 26.04.2016

OSSERVA

cittadino del Pakistan, propone ricorso (depositato il 07.12.2015) ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 08/7/2015 e notificata il 11/11/2015, con la quale la Commissione territoriale di Genova ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

All'udienza del 26/4/2016, con ausilio dell'interprete, questo Giudice ha proceduto all'audizione del ricorrente.

In sede di audizione svolta davanti alla Commissione il ricorrente ha dichiarato di amare la musica e di essere appassionato di film, ma che il padre, essendo un imam, non era d'accordo affinché lui coltivasse questa passione; che nell'aprile del 2010 il padre lo aveva sorpreso all'interno di un negozio di musica di un suo amico e, dopo averlo picchiato, lo aveva cacciato di casa; che a quel punto il ricorrente si era recato presso l'abitazione della sorella, nella città di Karachi dove, nel maggio del 2010 aveva aperto un negozio per la vendita di film; che dopo due mesi si erano presentate nel suo negozio due persone che lo avevano minacciato dicendo di essere a conoscenza del fatto atto che egli vendeva film pornografici; che successivamente erano sopraggiunte altre persone che lo avevano picchiato ferendolo gravemente; che egli

Firmato Da: DI LAZZARO MARIA-ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 34d65 - Firmato Da: MAGRO GRAZIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f68f0

veniva accompagnato in ospedale da alcuni commercianti vicini rimanendovi ricoverato per alcuni giorni; che, una volta dimesso egli era tornato a casa della sorella ed aveva riaperto il negozio, ma aveva subìto ulteriori ed ancora più gravi minacce in quanto un gruppo di persone aveva sparato contro il suo negozio mentre egli vi si trovava all'interno; che a quel punto egli si era recato nella città di Hadaydarab ove era rimasto ospite di un amico per venticinque giorni; che suo cognato lo aveva raggiunto in quella città per informarlo che nel frattempo vi era stata una riunione degli anziani cui aveva partecipato anche suo padre e dove era stato deciso che lui veniva condannato a morte in quanto "*avevo venduto film pornografici in contrasto con le regole dell'islam. Non avendo dove andare ho deciso di lasciare il Pakistan.* " (cfr. verbale di audizione della commissione, in atti).

La commissione ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente ritenendo "*poco dettagliate e non circostanziate*" le sue dichiarazioni nonché ritenendo poco credibile che il predetto abbia subìto "*in una megalopoli come Karachi che conta oltre 15 milioni di abitanti ostracismo ad un'attività di vendita di film pornografici che, benché vietata dalla legge, è tollerata dall'autorità*", nonché infine ritenendo poco credibile che una famiglia dalle caratteristiche descritte (cioè "*fondamentalista e con un padre autoritario Imam*" potesse consentire al ricorrente un'autonomia tale da consentirgli comunque di avviare attività ludiche e praticare hobby (cfr. provvedimento impugnato, pag. 1).

Sulla base di tutto quanto sopra, la commissione ha ritenuto che la vicenda del ricorrente addotta a motivo dell'espatrio non possa essere ricondotta alla previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra e quindi non possa consentire il riconoscimento dello *status* di rifugiato, né che sia tale da far ritenere che il predetto, in caso di rimpatrio, possa essere esposto al rischio di danno grave di cui all'art 14 lett. a) e b) D. Lgs. 251/2007 e neppure possa essere ricondotta su lett. c) di tale norma in quanto la zona di provenienza del richiedente "*non è priva del controllo statale e non è soggetta a violenza generalizzata tanto da non potersi riconoscere la protezione sussidiaria*" (cfr. *ibidem*).

Osserva tuttavia la scrivente che , se è condivisibile l'assunto per cui la situazione del ricorrente non è tale da consentire il riconoscimento dello status di rifugiato - in quanto i fatti esposti non integrano il rischio di persecuzione diretta e personale per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica – occorre tuttavia tenere in debita considerazione la circostanza per cui il ricorrente proviene dal Khushab e cioè da un distretto del Punjab (che ha come capoluogo l'omonima città), la cui attuale situazione di insicurezza - su cui v. subito oltre al paragrafo successivo - è idonea,ad avivso di chi scrive, a comportare il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) stesso decreto.

3. Condizioni di sicurezza nel Punjab pachistano. Protezione sussidiaria.

Dalle COI (*Country of Origin Information*) acquisite emerge infatti all'interno del Punjab pakistano [sebbene meno colpito rispetto ad altre zone, quali le Federally Administered Tribal Areas (FATA) ed il Khiber Pakthunkwa) una situazione di conflitto armato generalizzato, legittimante la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c), d.lgs n. 251/2007.

Occorre premettere, in merito, che la Corte di Giustizia ha chiarito che "*in relazione alla determinazione di taluni presupposti per la concessione di protezione internazionale, l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale*", giacché "*l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua*

Firmato Da: DI LAZZARO MARIA-ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 34d65 - Firmato Da: MAGRO GRAZIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f68f0

sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465).

Le informazioni acquisite sono le seguenti:

A) Si riportano, innanzitutto, i dati forniti dall'Easo con il documento emesso nell'agosto 2015, ma che – in relazione alla situazione di conflitto -, riporta i dati aggiornati a tutto il 2014:

- "*Secondo il rapporto 2014 del Pakistani Institute for Peace Studies (PIPS), nel 2014 in Pakistan sono stati compiuti 1.206 attentati terroristici ad opera di gruppi di militanti, nazionalisti/insorti e gruppi settari violenti. Il numero degli attentati è sceso del 30 % rispetto al 2013. Ben 436 degli attentati terroristici segnalati (circa il 36 %) sono stati diretti esclusivamente contro personale, convogli e posti di controllo di forze di sicurezza e autorità incaricate di assicurare il rispetto della legge. 217 attentati (18 %) sembrano avere avuto come bersaglio i civili*[1]"-

- "*Secondo il PIPS (Pakistani Institute for Peace Studies di Islamabad, N.d.R.), nel 2014 vi sono stati 2.099 episodi di violenza che hanno causato 5.308 morti (di cui 1 723 per atti di terrorismo) e 4 569 feriti*", di cui 1.705 civili[2].

- "*Secondo i dati del SATP (South Asia Terrorism Portal, N.d.R.), nel 2014 i morti per «violenza terroristica» sono stati 5.496*" di cui 1.781 civili[3].

- "*In base ai dati forniti dal CRSS (Centre for Research and Security Studies, N.d.R.), nel 2014 vi sono stati 7.650 morti e 3.946 feriti per cause legate alla violenza (di cui 516 per terrorismo)*", di cui 2426 civili[4].

- "*In base a quanto osservato dal CRSS, l'aumento più significativo della violenza si è verificato nelle FATA, dove il numero di morti è stato il secondo più elevato registrato nel 2013 ed è più che raddoppiato nel 2014. Un motivo importante di questo forte incremento è stato l'operazione militare Zarb-e-Azb condotta nell'agenzia del Nord Waziristan delle FATA. L'aumento maggiore del numero di morti violente è stato osservato nel Punjab, sebbene i numeri assoluti siano rimasti piuttosto bassi. Tale aumento è in parte riconducibile all'attentato compiuto il 2 novembre 2014 alla cerimonia di chiusura del valico di confine di Wagah, in cui hanno perso la vita 60 persone*". Globalmente, sempre secondo il CRSS, vi sono state nel 2014 307 morti per violenza in Punjab, con un considerevole aumento rispetto ai 120 morti del 2013[5].

- "*Il PIPS enuclea per ogni provincia il numero di attentati terroristici (che costituiscono circa il 60 % del totale degli episodi di violenza) e i morti causati da tali attentati, e indica le variazioni percentuali del 2014 rispetto al 2013 (tabella 3). Rispetto al 2013, il PIPS segnala nel 2014 un consistente calo (30 %) del numero di atti terroristici e di morti, tranne a Islamabad e nel Punjab, dove si è registrato un sensibile aumento*". Globalmente, sempre secondo il PIPS, vi sono stati nel 2014 in Punjab 41 atti terroristici, con 126 morti (aumento del 168% rispetto al 2013) e 274 feriti (aumento del 92%)[6].

B) In relazione ai primissimi mesi del 2015, si riportano invece i dati forniti dal *Ministero dell'Interno – Commissione Nazionale per il diritto d'asilo*, con il documento denominato Pakistan – Punjab datato 23/3/2015, rinviando alle fonti ivi citate:

---

[1] *EASO – Informazioni sui paesi di origine – Pakistan agosto 2015 (versione italiana)*, pag. 55
[2] *EASO – Informazioni sui paesi di origine – Pakistan agosto 2015 (versione italiana)*, pag. 57
[3] *EASO – Informazioni sui paesi di origine – Pakistan agosto 2015 (versione italiana)*, pag. 58
[4] *EASO – Informazioni sui paesi di origine – Pakistan agosto 2015 (versione italiana)*, pag. 59
[5] *EASO – Informazioni sui paesi di origine – Pakistan agosto 2015 (versione italiana)*, pag. 61-62
[6] *EASO – Informazioni sui paesi di origine – Pakistan agosto 2015 (versione italiana)*, pag. 62-63.

Firmato Da: DI LAZZARO MARIA-ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 34d65 - Firmato Da: MAGRO GRAZIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f68f0

- Il 17/2/2015 un attentatore suicida talebano si è fatto esplodere in un quartiere trafficato di Lahore, non essendo riuscito a violare il cordone di sicurezza attorno al quartier generale della polizia, uccidendo almeno cinque persone e ferendone almeno 23, come riferito da alcuni funzionari. "L'obiettivo era l'edificio principale della Questura," ha dichiarato Mushtaq Sukhera, il capo della polizia della provincia del Punjab. Una fazione dei talebani pakistani chiamata Jamaat-ul-Ahrar ha rivendicato l'attentato come rappresaglia per le operazioni militari nella cintura tribale del Paese (F.A.T.A.-n.d.r.). "L'attentato suicida di oggi è stato fatto per vendicare la morte di alcuni combattenti nelle aree tribali", ha detto un portavoce, Ehsanullah Ehsan, secondo la Reuters.

- il 18/2/2015 un attentato kamikaze davanti ad una moschea sciita di Rawalpindi ha causato tre morti e il ferimento di una decina di persone; il giorno dopo l'attentato è stato rivendicato dai talebani di Jundullah, una fazione sunnita degli studenti seminaristi islamici pachistani, riuniti nel movimento Tehrek-e-Taliban Pakistan (Ttp). L'attentatore suicida, che secondo i piani stabiliti doveva farsi esplodere dentro l'edificio di culto, per qualche contrattempo sopravvenuto all'ultimo momento non è riuscito ad accedervi, ragion per cui si è fatto esplodere di fronte al suo ingresso.

- il 15/3/2015. Due attentati kamikaze davanti ad altrettante chiese hanno provocato almeno 15 morti e oltre 70 feriti a Lahore, capoluogo del Punjab e seconda città più popolosa del paese. Lo riferiscono fonti del Lahore General Hospital, citate dal sito pachistano Dawn, secondo le quali 30 feriti sono in condizioni critiche. Fra i morti vi sono almeno due bambini.

C) Secondo quanto si legge nel Pakistan Country Report redatto dall'*Asylum Research Consultancy* (consultabile sul sito www.refworld.com) nei primi 26 giorni del 2015 la provincia del Punjab ha registrato 13 attentati terroristici; nei primi 6 mesi dello stesso 2015 (dati aggiornati fino al 14.6.2015) vi sono stati nella provincia del Punjab 47 morti e 132 feriti in conseguenza di esplosioni di bombe.

D) Seconda metà del 2015.

- il 16/8/2015 Il **ministro dell'Interno** della provincia pachistana del Punjab, Shuja Khanzada, è **morto nell'attentato esplosivo contro il suo ufficio** a Shadi Khan, vicino ad Antock, a ovest di Islamabad. In quella che si ritiene l'operazione di un kamikaze sono morte, 12 persone e altre 17 sono rimaste ferite. Alcune sono ancora sotto le macerie.[7]

Il fatto che l'attentatore abbia potuto rivolgersi contro l'ufficio del Ministro appare assai significativo della perdita di controllo del paese da parte delle autorità pakistane.

- il 14/10/2015 sette persone sono morte e 10 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba nella località di Taunsa, vicino alla città di Dera Ghazi Khan, nella provincia pakistana del Punjab. L'ordigno è esploso nell'ufficio di un parlamentare locale, Sardar Amjad Farooq Khosa, che fa parte del partito al governo. La polizia sospetta che si sia trattato di un attacco suicida organizzato come ritorsione contro l'inasprimento delle regole sulla militanza islamista portato avanti dal governo.[8]

[7] http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2015/08/16/pakistan-esplosione-in-ufficio-ministro_48b35920-3bb0-4efb-97bd-17d3ee12b5a8.html
[8] http://www.internazionale.it/notizie/2015/10/14/sette-morti-in-un-attacco-terroristico-in-pakistan

Firmato Da: DI LAZZARO MARIA-ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 34d65 - Firmato Da: MAGRO GRAZIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f68f0

- il 1/12/2015 è stata lanciata una bomba a mano negli uffici della stazione televisiva locale DIN NEWS, ferendo 4 persone. Gli aggressori hanno anche lanciato volantini contenenti minacce a firma del gruppo Stato Islamico[9].

- Secondo l'*Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation*, riportato su http://www.ecoi.net/pakistan, nel Punjab nel corso del 2015 ci sono stati **347 attacchi che hanno ucciso 165 persone**. Le località interessate sono state: Ahmadpur, Attock, Bahawalpur, Beruwala, Bhakkar, Bhurban, Burewala, Chak 42/12L, Chakwal, Chaprar, Charwa, Chichawatni, Chiniot, Cholistan, Danna, Daska, Dera Ghazi Khan, Faisalabad, Fort Abbas, Garhi Shahu, Gujranwala, Gujrat[10].

E) Infine, è di poche settimane fa (giorno di Pasqua, 27/3/2016) il tragico **attentato in un parco giochi di Lahore**, riportato da tutti gli organi di stampa anche nazionali, nel quale secondo le ultime stime sono **morte 74 persone** tra cui moltissimi bambini, con 370 feriti.

L'attentato è stato rivendicato da una fazione di Tehrik-e taliban, chiamata Jamaat-ul-Ahrar. Il portavoce del gruppo, Ehnsanullah Ehsan, ha dichiarato che l'obiettivo dell'attacco era *"colpire i cristiani che celebravano la Pasqua, ma anche lanciare un messaggio al primo ministro Nawaz Sharif e fargli capire che siamo arrivati nel Punjab"*[11].

Lo stesso 27 marzo 2016 ad Islamabad migliaia di persone hanno manifestato nel quarantesimo giorno di lutto per la morte di Mumtaz Quadri, giustiziato per l'omicidio del governatore del Punjab Salman Taseer, di cui era guardia del corpo. I manifestanti chiedevano al governo l'impiccagione di Aasia Bibi, una cristiana condannata a morte per blasfemia[12]; nell'occasione circa duemila persone hanno violato la zona rossa di Islamabad - un'area isolata dal resto della città, sede del Parlamento, della Corte suprema e delle residente del presidente e del primo ministro, dove non si può entrare senza autorizzazione – incendiando auto e causando danni per milioni di rupie[13].

Ritiene la scrivente che non possa negarsi alla situazione sopra descritta una condizione di conflitto generalizzato che ha raggiunto livelli di violenza indiscriminata, con il fondato rischio per i civili della regione di subire gravi minacce alla vita ed alla salute; e, ciò anche nella Provincia del Punjab e che – come da ultimo riportato – riguarda sia le grandi città, sia i piccoli centri dislocati in tutte le sue zone, dal Nord (es. Lahore, Attock, Gujrat, Charwa, Faisalabad) al Sud (es. Ahmadpur, Bahawalpur), dall'Ovest (es. Bhakkar) all'Est (es. Chakwal, Burewala) ed al Centro (es. Chiniot, Chichawatni).

Appaiono sussistere alla luce di ciò fondati e seri motivi per ritenere che nel caso di rimpatrio il richiedente sarebbe esposto a situazioni di grave rischio personale, e pertanto è pienamente concedibile nel caso di specie il beneficio della protezione sussidiaria.

4. Eventuali cause di esclusione.

---

[9] http://www.pakistantoday.com.pk/2015/12/01/national/three-injured-in-grenade-attack-on-tv-channels-office-in-lahore/

[10] Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, riportato su http://www.ecoi.net/pakistan con chiave di ricerca "Punjab".

[11] *Asia Times*, Hong Kong, articolo riportato su *Internazionale*, n. 1147, pag. 26.

[12] L'omicidio di Salman Taseer, avvenuto nel 2011, era infatti dovuto al fatto che egli si era opposto all'applicazione della legge sulla blasfemia contro Aasia Bibi.

[13] *Scroll.in*, India, articolo riportato su *Internazionale*, n. 1147, pag. 28.

Firmato Da: DI LAZZARO MARIA-ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 34d65 - Firmato Da: MAGRO GRAZIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f68f0

Deve infine escludersi, alla luce delle dichiarazioni rese, che sono parse sincere e di cui non vi è alcun motivo di dubitare, la sussistenza di un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 251/2007.

Consegue, da quanto sopra, il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del richiedente.

Per quanto attiene infine alle spese di lite, considerato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio, e vista la particolare natura del procedimento, si ritiene di dichiararle integralmente compensate

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

Riconosce al richiedente , **nato a Kushab (Pakistan) il** **.1981** lo *status* di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14 lett. c) d.lgs. 251/2007.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Genova, 16/05/2016

Il Giudice

Dott. Maria Antonia Di Lazzaro

Firmato Da: DI LAZZARO MARIA-ANTONIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 34d65 - Firmato Da: MAGRO GRAZIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f68f0